

-----"ALMA S.R.L. SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA"-----

-----con sede in Colorno (PR)-----

-----***-----

-----STATUTO-----

-----***-----

-----DENOMINAZIONE-----

Art. 1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata:-----

-----"ALMA S.R.L. SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA"-----

-----OGGETTO SOCIALE-----

Art. 2 - La società persegue il seguente oggetto sociale:-----

- la gestione della Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno;-----
- La formazione di allievi, attraverso programmi e corsi appropriati e diversificati, sia presso la sede di Colorno, sia presso altre sedi o strutture in Italia e all'estero, allo scopo di farne dei professionisti della Cucina, della Pasticceria, della Sommellerie, della Ristorazione e dell'Ospitalità italiane;-----
- La realizzazione di programmi di formazione di tipo amatoriale sulla Cucina, la Pasticceria e la Gastronomia in genere;-----
- La promozione della Cucina, della Ristorazione, delle Materie Prime, dei Prodotti e dei Vini italiani, anche attraverso attività diverse dalla formazione e dall'insegnamento, quali la ricerca e la sperimentazione, le dimostrazioni e le esibizioni sulla cucina e sui prodotti italiani, la pubblicazione e la diffusione di prodotti editoriali correlati all'attività svolta;-----
- La produzione e la vendita, previa opportune autorizzazioni, di prodotti alimentari derivanti dall'attività della didattica che dovessero risultare in esubero rispetto ai consumi interni della Scuola, o ritenuti utili per veicolare, anche a fini promozionali l'immagine della Scuola;-----
- L'organizzazione e lo svolgimento, anche al di fuori della scuola, di banchetti, convivi, cerimonie, il servizio di cucina a domicilio, l'attività di catering, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione con preparazione di cibi anche da asporto, nonché l'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi genere;-----
- la gestione e l'organizzazione, anche attraverso l'apprendimento online "E-learning", di corsi di Cucina, di Pasticceria, di Sommellerie e di Ristorazione ecc. (legati alle materie di insegnamento della scuola), aperti al pubblico, sia presso altre sedi o strutture in Italia e all'estero;-----
- la commercializzazione, anche per corrispondenza e via internet (e-commerce), del merchandising della scuola.-----

La Società potrà organizzare e/o ospitare iniziative gastronomiche con finalità promozionali ed anche dar corso in tale sede all'esercizio in nome ed interesse proprio di attività pubblica nel settore della ristorazione e della prestazione dei servizi connessi.-----

La Società non potrà prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a favore di terzi, sia in Italia che all'estero.---



Essa potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese e società aventi oggetto analogo, affine e comunque connesso al proprio (in via non prevalente e con attività non diretta nei confronti del pubblico) e compiere tutte le operazioni finanziarie (non nei confronti del pubblico), commerciali, mobiliari ed immobiliari e svolgere tutte le attività ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 (art. 106) e 58/1998.

SEDE

Art. 3 - La società ha la sua sede legale in Colorno (Parma), all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e distaccate, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze, magazzini e depositi, sia in Italia sia all'estero.

DOMICILIO DEI SOCI

Art. 4 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Ogni socio dovrà, sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla Società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere iscritte nel Registro delle Imprese entro il termine di legge a cura dell'Organo Amministrativo.

DURATA

Art. 5 - La durata della Società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilaquaranta (31 dicembre 2040) e potrà essere prorogata, una o più volte, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - Il capitale sociale è di Euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila virgola zerozero), diviso in quote ai sensi di legge.

I conferimenti possono essere effettuati anche in natura.

In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci.

I versamenti relativi alla liberazione delle quote saranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

Art. 7 - Il capitale sociale può essere aumentato mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

Ai soci deve essere garantito un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di sottoscrizione. Tale termine decorre dal giorno dell'assemblea, per i soci presenti, ovvero dalla ricezione della comunicazione, che l'organo amministrativo deve effettuare a mezzo lettera raccomandata a.r., (o Pec) nei confronti dei soci assenti all'assemblea stessa.

Tale termine può essere ridotto od anche omissso con il consenso di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale.-----

La decisione può consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.-----

Il diritto di opzione alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale è personale e come tale incedibile da parte del socio.-----

Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante l'offerta delle quote di nuova emissione, in tutto o in parte, a terzi estranei alla compagine sociale.-----

In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ex art. 2473 c.c..-----

Art. 8 - In caso di trasferimento di quote per atto tra vivi, spetterà agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione all'ammontare della quota da essi posseduta alla data della proposta di trasferimento.-----

Il diritto di prelazione, non esercitato da qualcuno dei soci, si consolida pro-quota in quei soci che intendano esercitarlo.-----

Chi intende trasferire, in tutto o in parte, la propria quota dovrà prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale dovrà comunicare, a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, (o Pec) l'ammontare della quota che intende alienare ed il prezzo richiesto.-----

Entro il termine di quindici giorni da quello del ricevimento, l'Organo Amministrativo dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o Pec) a tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese alla data di ricevimento della proposta di alienazione assegnando agli stessi un termine di giorni venti, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.---
Entro questo ultimo termine i soci, sotto pena di decadenza, dovranno comunicare ai soci alienanti e all'organo amministrativo, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o Pec), la propria accettazione.-----

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione.-----

E' escluso il diritto di prelazione esclusivamente nei trasferimenti di quota che avvengano a favore di altri soci o parenti in linea retta in secondo grado o il coniuge.-----

Art. 9 - FINANZIAMENTI DAI SOCI-----

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.----

Art. 10 - RECESSO DEL SOCIO-----

Il socio può recedere dalla società solo per l'intera sua partecipazione e soltanto nei casi previsti dall'art. 2473 e 2481 bis del Codice Civile e dall'art. 35 dello Statuto.-----

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata (o Pec), che deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento ed il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.-----

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.-----

Il recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata (o Pec) predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Dopo tale data il socio è privato dei diritti sociali e gli spetta solo il diritto alla liquidazione della propria partecipazione.-----

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso diviene inalienabile dalla data di dichiarazione del recesso, al fine di permettere la sua liquidazione con le modalità di cui all'art. 2473 C.C.-----

Il recesso, tuttavia, non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Tali due eventi devono, tuttavia, verificarsi prima che il socio abbia ottenuto, con una qualsiasi delle modalità ammesse dalla legge, la liquidazione della propria partecipazione.-----

Il recesso è irrevocabile una volta portato a conoscenza della società.-----

Il negozio di recesso non può essere sottoposto a condizioni.-----

I soci che recedono dalla società hanno sempre diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore di mercato, determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.-----

Ai fini della determinazione del valore di mercato, occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da questa posseduti, della sua posizione nel mercato, delle sue prospettive reddituali e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.-----

Qualora la società utilizzi riserve per la liquidazione, la quota del socio receduto si accresce automaticamente a favore degli altri soci in proporzione della partecipazione da ciascuno detenuta.-----

-----DECISIONI DEI SOCI-----

Art. 11 - Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie

indicate all'articolo 2479, comma 2:-----

a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;-----

b) le decisioni sugli argomenti per i quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione di una decisione da parte dei soci;-----

c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.-----

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.----

Art. 12 - Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.-----

Le eventuali impugnazioni avverso le deliberazioni assembleari dovranno essere assunte entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 2479-ter del Codice Civile.-----

Le assemblee sociali sono convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta si renda opportuno, ovvero su richiesta dell'Organo di Controllo, ovvero qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.-----

Art. 13 - Ogni Socio avrà diritto al voto in proporzione al capitale sottoscritto. Le votazioni delle assemblee saranno effettuate per alzata di mano, per appello nominale.-----

Art. 14 - La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.-----

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e, se nominato, l'Organo di Controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.-----

A tal fine occorre che gli amministratori e, se nominato, l'Organo di Controllo, assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, redatta su qualsiasi supporto e da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

Art. 15 - Possono intervenire alle assemblee tutti i soci che risultano legittimati ai sensi di legge.-----

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega da altra persona, anche non socio.-----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto d'intervento all'Assemblea.-----

Art. 16 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione: in caso di sua assenza od impedimento, le assemblee

saranno presiedute da altra persona scelta dall'Assemblea stessa.-----
Il presidente dell'Assemblea sarà assistito da un segretario, socio o non socio designato dall'Assemblea.-----

Al presidente dell'Assemblea oltre che la direzione dei lavori dell'Assemblea spetta la proclamazione dei risultati delle deliberazioni.

Art. 17 - Le assemblee possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea può svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:-----

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

L'assemblea tanto in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che - in proprio o per delega - rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ad eccezione delle delibere riguardanti le materie indicate nei numeri 4) e 5) dell'art. 2479 che verranno adottate col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale in prima convocazione e la maggioranza assoluta del capitale sociale in seconda convocazione.-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

Art. 18 - La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) consiglieri che, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, durano in carica per un massimo di tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Art. 19 - Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente; può essere nominato un vice presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento.-----

Art. 20 - Il consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale ogniqualevolta il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri, o se nominato, dall'Organo di controllo.-----

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente mediante avviso inviato a tutti gli Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine suddetto può essere ridotto a tre

giorni. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Le riunioni del Consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di sistemi audio o audio video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, e che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve, pure, trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Art. 22 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.---
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.-----

Art. 23 - Con l'eccezione delle materie riservate alla competenza dell'Assemblea ai sensi di legge e del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.-----

Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la nomina e la revoca di procuratori.-----

Art. 24 - Qualora venga a mancare, pendente la durata della carica, uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e l'Assemblea dei soci, da convocarsi entro, ma non oltre, quindici giorni a cura degli amministratori rimasti in carica e/o dell'Organo di Controllo, se nominato, provvederà alla nomina di un nuovo organo amministrativo della Società. La rinuncia degli amministratori ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.-----

Art. 25 - Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un amministratore delegato, determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni. Potrà altresì nominare un Comitato esecutivo determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni e conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni a norma di legge.-----

Il consiglio può nominare o revocare direttori, procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.-----
I compensi dei membri del Consiglio di amministrazione, quali Presidente, Vice-Presidente ed amministratori delegati e dei componenti del comitato esecutivo, saranno determinati dell'Assemblea dei soci.-----

Art. 26 - E' prevista la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del Comitato scientifico, formato da figure interne alla Società nonché da autorevoli esponenti delle scienze dell'alimentazione e da gastronomi e maestri della cucina italiana che affiancherà, con ruolo consultivo e propositivo, il Consiglio di amministrazione nella formazione dei programmi della scuola e nelle altre materie in cui il Consiglio di amministrazione riterrà utile richiederne il parere: il consiglio all'atto della nomina del Comitato scientifico ne fisserà le modalità di funzionamento ed i compensi.

Art. 27 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. Con delibera dell'Assemblea può inoltre essere loro assegnata una indennità in misura fissa o variabile, unica o periodica.

-----RAPPRESENTANZA SOCIALE-----

Art. 28 - Al Presidente e/o al vice presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti, all'amministratore delegato spetta la rappresentanza legale della società verso i terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. Per tali atti, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, il rappresentante legale ha firma libera.

-----ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

Art. 29 - Quando obbligatorio per legge, è in facoltà dei soci nominare:

un organo di controllo o un revisore iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo oppure da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due membri supplenti.

All'organo di controllo si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

L'organo di controllo monocratico o collegiale o il revisore durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il compenso dell'organo di controllo o del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera loro durata in carica.

Quando la nomina dell'organo di controllo o del revisore non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci possono essere nominati un organo di controllo monocratico o collegiale oppure un revisore legale dei conti con il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge.

-----BILANCIO E UTILI-----

Art. 30 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.-----

Art. 31 - Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio annuale d'esercizio con le modalità di cui all'art. 2478 bis del codice civile.-----

Il bilancio sarà corredato, ove richiesto per legge, dalla Relazione sulla Gestione secondo le prescrizioni dell'art. 2428 C.C., nonché dalla Relazione dell'Organo di Controllo, se nominato.-----

Art. 32 - Il bilancio, unitamente alle relazioni dell'organo amministrativo e dell'Organo di Controllo, dovrà restare depositato presso la sede della Società a disposizione di tutti i soci, i quali potranno prenderne visione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e fintantoché non sia stato regolarmente approvato.-----

Art. 33 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:-----

- il 5% (cinque per cento) alla Riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;-----

- il 50% (cinquanta per cento) alla Riserva straordinaria;-----

- il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 34 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità per la liquidazione nominando uno o più liquidatori e stabilendone poteri e retribuzioni.-----

-----CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Art. 35 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci, o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o membri di tali organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha la sede legale la società.-----

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.-----

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dall'accettazione della nomina.-----

Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.-----

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.-----

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.-----


La soppressione e/o le modifiche della presente clausola compromisso-

ria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.-----

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.-----

-----RINVIO ALLE LEGGI-----

Art. 36 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre Leggi speciali in materia.-----



E' copia conforme all'originale sottoscritta a norma di legge, composta da sedici facciate, che si rilascia, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.-----
Parma, 5 giugno 2019.-----

----- Dott.Not. Marco Micheli-----



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Micheli".